COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 27/04/2017

OGGETTO: **ADOZIONE DELLA VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015 "VARIANTI VERDI" - ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **aprile**, in Malo, nella sala delle adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. Nelvio Piazza, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott. Umberto Sambugaro.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
LAIN PAOLA	P	COGO MAURIZIO	P
MARSETTI MORENO	P	PIZZOLATO FEDERICO	P
PIAZZA NELVIO	P	URBANI FABIO	P
DANIELI ROBERTO	P	SAVIO ANDREA	P
SPILLARE FEDERICO	P	DE MARCHI ILARIO ORESTE	P
SETTE ROBERTO	P	BARBIERI STEFANIA	P
BERLATO SILVIA	P	GONZO ELISA	P
DALLA RIVA CLAUDIO	P	SAMPAOLESI ALDO	P
SALATA IRENE	P		

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Sono stati nominati scrutatori i sigg: URBANI FABIO, DE MARCHI ILARIO ORESTE, SAMPAOLESI ALDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto,

OGGETTO: **ADOZIONE DELLA VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015 "VARIANTI VERDI" - ANNO 2017.**

Ore 19:50: Escono P. Lain e A. Savio. Componenti il Consiglio presenti n. 15.

PRESIDENTE: Richiamo l'attenzione di tutto il Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione previsti dall'Art. 78 del decreto legislativo 267/2000 "doveri e condizione giuridica degli amministratori locali", il quale dispone ai commi 2 e 4, comma 2 "gli amministratori di cui all'Art. 77 comma 2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado; l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui suscita una correlazione immediata o diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado", comma 4 "nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale; nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini, è sospesa la validità delle relative disposizioni del Piano urbanistico".

ASS. DALLA RIVA: A seguito delle disposizioni del Presidente, il Sindaco… sì, perché si tratta della classica variante verde, introdotta già l'anno scorso, dove avevamo 21 richieste di togliere la potenzialità edificatoria alla propria area, quest'anno le richieste sono state 5. Come l'anno scorso leggo i nomi di quanti hanno richiesto: Savio Graziello, Rebeschin Valentino, Rebeschin Luca e Spigolon Maria, Grolla Paola e Grolla Manuela, Fornaci Zanrosso S.r.l.. Trattandosi di territorio, di volumetrie, di piani, è stata indetta la Commissione territorio nella riunione del 13 aprile 2017, alla presenza di Cogo Maurizio, Danieli Roberto, Marsetti Moreno, Urbani Fabio, Barbieri Stefania e Sampaolesi Aldo e all'unanimità è stata approvata questa variante verde, dove si va a togliere 5.007 metri quadrati, che vengono resi agricoli e non più edificabili, con un minore introito di Imu di circa 6 mila Euro annui, che sommati ai 33 mila dell'anno scorso andiamo a circa 40 mila Euro in meno di gettito fiscale, tutto qua.

CONS. SAMPAOLESI: Questo è passato, la variante verde è passata per la Commissione, è stato spiegato correttamente. È una cosa doverosa avere approvato una cosa del genere. Volevo fare un'osservazione che ho fatto anche in Commissione, solo che non l'ho espressa. C'è gente che ha chiesto, tanto per dare il termometro della situazione economica, di trasformare in agricolo dei pezzettini di terra sui quali paga una miseria di Imu, questo la dice lunga su come siamo messi purtroppo. Questa è la faccenda, grazie.

PRESIDENTE: Qualche altro intervento? Metto quindi ai voti la proposta di delibera.
Il Presidente dà lettura del testo del dispositivo di delibera.
Per dichiarazione di voto?

C**ONS. BARBIERI**: Come la scorsa volta, il nostro voto è favorevole, tenuto conto appunto che si tratta di un adempimento di legge, ma che comunque va a favore di cittadini, ma anche a favore del recupero di aree verdi al territorio, quindi ribadiamo il nostro voto favorevole.

CONS. SPILLARE: Mi unisco alle considerazioni della Cons. Barbieri, il voto è favorevole.

CONS. GONZO: Nulla da eccepire sull'opportunità di recuperare aree verdi, per cui certamente favorevoli.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: approvato all'unanimità.

Ore 20:00 Entrano P. Lain e A. Savio. Componenti il Consiglio presenti n. 17
Esce C. Dalla Riva. Componenti il Consiglio presenti n. 16

Quindi,

Il Presidente richiama l'attenzione del Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione previsti all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 "doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali", il quale dispone, ai commi 2 e 4:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la vigente strumentazione urbanistica del Comune di Malo è costituita da:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art.14 della L.R. 23/04/2004 n. 11, e Rapporto Ambientale relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), così come approvato dalla Giunta Regionale Veneto con delibera n. 2549 del 02/11/2010;
- Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/04/2004 n. 11, così come approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 27/07/2016;

Premesso che:

- la Regione Veneto ha approvato in data 16/03/2015 la Legge Regionale n. 4 "*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*", pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 20/03/2015 divenuta efficace dal 04/04/2015;
- l'art. 7 della L.R. 4/2015, prevede che i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichino nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- l'Amministrazione Comunale qualora ritenga le istanze pervenute coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo, le recepisce predisponendo un'apposita variante al Piano degli Interventi secondo la procedura dell'art. 18 commi da 2 a 6 della L.R. 23/04/2004, n. 11;
- questo tipo di variante al Piano degli Interventi non influisce sul dimensionamento del PAT e

sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU), come precisato al comma 3 dello stesso art. 7 della L.R. 4/2015;

Dato atto che entro il termine previsto per il 2017 (31/01/2017), l'Amministrazione Comunale ha pubblicato apposito avviso (prot. n. 27360 del 23/12/2016) che dava tempo agli interessati di presentazione le richieste di riclassificazione dal 02/01/2017 al 03/03/2017 e che in esito a tale avviso sono pervenute n. 5 richieste;

Precisato che al fine di assicurare omogeneità di valutazione e contemperare l'interesse privato con il preminente interesse pubblico al corretto ed ordinato assetto del territorio ed al contenimento del consumo di suolo, con deliberazione di Giunta n. 160 del 13/12/2016 sono stati definiti i seguenti criteri da seguire nella valutazione delle domande:

a) le aree oggetto di richiesta di riclassificazione, in coerenza con le finalità della legge devono conseguire un effettivo contenimento del consumo del suolo, evitando di generare interruzioni della continuità morfologica delle zone edificabili che porti ad un assetto disordinato o ad un utilizzo dispersivo del suolo;

b) le aree dovranno essere dotate di autonoma capacità edificatoria e non essere già edificate, escludendo pertanto le aree di pertinenza degli edifici esistenti ancorché dotati di edificabilità residua o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria/crediti edilizi), la propria capacità edificatoria, in quanto non coerenti né con la finalità del contenimento di consumo di suolo né con i criteri di classificazione definiti dalla disciplina urbanistica;

c) qualora le aree oggetto di richiesta presentino caratteristiche disomogenee o siano - anche complessivamente - tali da compromettere l'ordinato e razionale assetto ed utilizzo del territorio, o gli obiettivi di riorganizzazione, riqualificazione e/o rifunzionalizzazione del tessuto insediativo esistente, potranno essere riclassificate anche parzialmente privilegiando le porzioni contigue alla zona agricola, ai beni culturali, alle aree naturali costituenti la rete ecologica comunale;

d) le aree da riclassificare non dovranno precludere o pregiudicare l'attuabilità di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico, siano esse edificabili o destinate a servizi o ad altre funzioni o destinazioni rilevanti in relazione agli obiettivi di riqualificazione, e razionale infrastrutturazione ed utilizzo del territorio derivanti dal PAT o dal PI;

e) per le aree incluse in ambiti soggetti a PUA dovranno essere soppesati gli esiti della riclassificazione contemperando gli interessi contrapposti, evitando di compromettere i diritti edificatori di terzi ma riconoscendo la necessaria maggioranza richiesta dall'art. 20 c. 6 della L.R. 11/2004 in relazione all'ambito territoriale interessato o valutando l'eventuale riclassificazione dell'intero ambito del PUA nei casi di inidoneità funzionale dell'ambito residuo.

Ritenuto di utilizzare per la variazione del P.I. vigente in accoglimento delle domande una metodologia incentrata sul criterio dell'approccio sequenziale, individuando il seguente ordine di priorità nella riclassificazione delle aree oggetto di richiesta:

a) aree periurbane e contigue alla zona agricola, la loro riclassificazione avverrà in via prioritaria assegnando la destinazione di zona agricola, coerentemente con le caratteristiche proprie e del contesto nel quale si collocano;

b) aree intercluse in ambiti edificati consolidati e di estensione significativa e collocazione idonea la loro riclassificazione in "Zone di mitigazione agricolo-naturalistica" eventualmente anche integrandole nella rete ecologica comunale con l'obiettivo di ripristinare la naturalità e le funzioni eco-sistemiche dei suoli;

c) aree ricadenti in zone "C1.3", corrispondenti alle contrade diffuse in zona agricola, in presenza di espressa individuazione di "Lotto Libero" si procederà ad eliminare tale

indicazione e, solo se collocate in posizione esterna, tale da non generare interruzioni della continuità morfologica della zona verranno anche riclassificate in zona agricola.

Rilevato che per ognuna delle richieste presentate è stata predisposta un'analisi ed una valutazione tecnica secondo i criteri precedentemente esposti.

Preso atto che la Seconda Commissione Consiliare “Uso e Governo del Territorio” nel corso della seduta in data 13/04/2017, previa valutazione di ogni singola richiesta, ha espresso parere favorevole unanime alla proposta di variante;

Ritenuto quindi di procedere all’adozione di specifica variante tematica al Piano degli Interventi sulla scorta delle valutazioni e considerazioni riportate distintamente per ciascuna richiesta nel fascicolo "d1001 - Schede con sintesi richiesta, valutazione tecnica ed estratti" allegato alla presente deliberazione;

Vista la L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 16 Marzo 2015 n. 5 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

Visto il D.lgs 18/8/2000 n. 267;

Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti/o i/il pareri/e obbligatori/o riportati/o in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato dal Presidente:

Componenti il Consiglio presenti:	n. 15
Voti favorevoli:	n. 15
Voti contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

D E L I B E R A

1. di adottare la seconda variante tematica al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e dell'art. 7 della L.R. 16/03/2015 n. 4, finalizzata alla riclassificazione di aree edificabili, composta dagli elaborati di progetto sotto elencati allegati alla presente deliberazione:
   - Elab. d0801 - Relazione Tecnica;
   - Elab. d0901 - Testo degli articoli delle N.T.O. con evidenziate le modifiche alla normativa;
   - Elab. d1001 - Schede con sintesi richiesta, valutazione tecnica ed estratti;
   - Asseverazione per la presa d'atto attinente la compatibilità idraulica;

2. di incaricare gli uffici comunali di provvedere al deposito ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 degli atti inerenti la variante tematica al P.I. adottata presso la sede del Comune (Ufficio Relazioni con il Pubblico) a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi e di pubblicizzare detto deposito mediante avviso affisso all’albo on-line e su almeno due quotidiani a diffusione locale e con manifesti da collocare in luoghi pubblici nonché nel sito istituzionale del Comune, nella sezione: "Amministrazione Trasparente ai fini e per gli effetti

dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

3. di dare atto che decorsi i trenta giorni di cui al punto precedente chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;

4. di dare atto che dalla data di adozione della variante tematica al P.I., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nei relativi elaborati e nelle Norme Tecniche Operative, saranno applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n.11/2004 e art. 12, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità previste dalla L. 03/11/1952 n.1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni.

****

Comune di Malo (VI)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015 "VARIANTI VERDI" - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa
motivazioni:
Li, 20/04/2017

IL RESPONSABILE SUAP - SUE - ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Giovanni Segalla

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Nelvio Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Umberto Sambugaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio OnLine di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2017 .

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Umberto Sambugaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il _____ .

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Umberto Sambugaro